

AVVISO ALLA CLIENTELA

Sospensione dei mutui per il territorio dei comuni di Cinisi (PA) e di Calatafimi Segesta (TP)

*Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2022 - Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, al territorio dei comuni di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di **Cinisi**, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo e di **Calatafimi Segesta**, in provincia di Trapani, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022.*

Ai sensi dell'art. 8 della delibera sopra richiamata, in ragione del grave disagio socio economico derivante dallo stato di emergenza, **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati**, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, **hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari**, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, **una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.**

MODALITA' DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, **fino al 31.07.2022**. Alla richiesta di sospensione devono essere allegata autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE: L'attivazione della sospensione è a **titolo gratuito**.

In caso di **Sospensione della sola quota capitale**: il mutuatario corrisponderà all'istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale. In caso di **Sospensione dell'intera rata**: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

Banca Don Rizzo
Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale